

1

LA SANZIONE

Il genitore che continua a pubblicare sui social network immagini e notizie relative alla vita privata del figlio, violando un precedente divieto posto dall'autorità giudiziaria, deve rimuovere le immagini e le notizie già pubblicate e astenersi dal farlo in futuro. In caso di inottemperanza, il giudice applicherà alla madre una sanzione di 10mila euro da versare al figlio, tramite il tutore e al marito.

Tribunale di Roma, ordinanza del 23 dicembre 2017

2

L'AUTORIZZAZIONE

Il padre non può pubblicare senza l'autorizzazione della madre le fotografie dei figli minori sui social network e deve rimuovere quelle esistenti. Vanno condivise le considerazioni della madre sul diritto alla privacy del minore e sui pericoli legati alla gestione delle foto da parte di terzi. Sono aspetti che riguardano l'educazione dei figli: serve la concorde volontà dei genitori.

Tribunale di Siracusa, sentenza 397 del 28 febbraio 2018

3

ADDIO A FACEBOOK

In sede di provvedimenti provvisori, all'interno di un procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, il giudice istruttore ordina la disattivazione della pagina Facebook della figlia minore della coppia e l'eliminazione delle fotografie che ritraggono la figlia dal profilo e dalla pagina Facebook della madre.

Tribunale di Livorno, sentenza 94 del 30 gennaio 2013

4

LE CONDIZIONI

Il Tribunale accoglie le conclusioni delle parti relative allo scioglimento del matrimonio, anche con riferimento al divieto dei genitori di postare foto delle figlie minori sui social network. Il tribunale conferma il divieto di visione di film violenti da parte delle figlie e di utilizzo di videogiochi violenti; l'uso del cellulare da parte delle minori dovrà essere concordato tra i genitori.

Tribunale di Trieste, sentenza 522 del 18 luglio 2017

5

L'ORDINE DI RIMOZIONE

Il Tribunale, in sede di ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento dei figli, ordina alla madre di non inserire le foto dei figli sui social network e di provvedere immediatamente alla rimozione di quelle già inserite. Chi pubblica le foto dei figli minori sui social integra viola gli articoli 10 del Codice civile e 16 della legge 176/1991 e delle norme sulla privacy.

Tribunale di Mantova, ordinanza 19 settembre 2017

6

CONSENSO DI ENTRAMBI GLI EX

Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio considerando legittima - tra le altre - la condizione che entrambi i genitori si impegnano a non pubblicare o divulgare foto, immagini, video o altro materiale concernente il minore all'interno di una pagina web, un blog, un social network senza il consenso reciproco.

Tribunale di Ferrara, pronuncia 578 del 5 giugno 2017

7

IL RISPETTO DEI GENITORI

Il Tribunale ritiene legittime le condizioni di divorzio presentate dai coniugi, anche sull'utilizzo dei social network. In particolare i genitori si impegnano al rispetto reciproco delle figure genitoriali, anche nell'uso e nei commenti sui social network. Sarà cancellata la pagina Facebook intestata alla figlia minore.

Tribunale di Velletri, sentenza 1400 del 27 aprile 2017

8

L'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

La separazione giudiziale deve essere addebitata alla moglie che ha pubblicato le proprie fotografie e quelle della figlia minore in abiti succinti su Facebook e con pose inopportune. La madre ha inoltre consentito che le foto fossero pubblicate sul profilo della figlia, commentandole anche positivamente sul profilo Facebook della minore.

Tribunale di Prato, pronuncia 1100 del 28 ottobre 2016